

L'apertura dopo le sentenze in Corte di giustizia Ue. Emendamento al dl salva infrazioni

Le multe latte vanno ricalcolate

Due procedure per sanare. Si paga subito. O fino a 30 rate

Il ricalcolo dei prelievi segue due criteri diversi: un metodo è per chi ha vinto un ricorso, l'altro è per chi ha ricorsi in essere (con silenzio assenso entro un mese). Per tutti gli altri non c'è ricalcolo

DI LUIGI CHIARELLO

E ERMANNONE COMEGNA

I produttori di latte bovino che hanno ricevuto l'imputazione del prelievo supplementare (multe latte) negli anni passati e sono destinatari di una sentenza definitiva che annulla la sanzione, oppure che hanno in essere ricorsi contro i provvedimenti di imputazione del prelievo, beneficeranno dell'operazione di rideterminazione delle multe, in base a quanto stabilito nelle tre sentenze della Corte di giustizia europea emesse tra la metà del 2019 e l'inizio del 2022. E cioè, la sentenza del 27/6/2019, resa nella causa C-348/2018; la pronuncia dell'11/9/2019, resa nella causa C-46/2018 e la sentenza del 13/1/2022, resa nella causa C-377/2019.

Lo stabilisce un emendamento approvato in aula al senato, in sede di conversione in legge del decreto «salva - infrazioni», n. 69/2023, contenente disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e risolvere le procedure pendenti.

La disposizione, che potrebbe chiudere definitivamente la partita quote latte dopo decenni di contestazioni (e ben oltre un miliardo di euro di mancata riscossione), è stata presentata dai senatori **Giorgio Maria Bergesio, Gian Marco Centinaio, Elena Murelli e Claudio Borghi** della Lega e da **Luca De Carlo** di Fratelli d'Italia.

Si chiude così un percorso iniziato da molti anni, che ha portato alcuni produttori italiani a rivolgersi alla Corte di giustizia Ue, denunciando l'incompatibile applicazione in Italia delle regole relative alla chiusura dei conteggi di fine campagna di commercializzazione lattiero-casearia e alla compensazione degli esuberanti individuali registrati, con i mancati utilizzi delle quote latte disponibili.

Nelle 13 campagne com-

prese tra il 1995/96 e il 2008/09, l'Italia ha applicato regole di compensazione difformi rispetto a quanto stabilito nei regolamenti comunitari, con la fissazione di criteri di priorità nell'attribuzione delle quote inutilizzate incompatibili con le menzionate sentenze della Corte di giustizia. Da qui l'esigenza di dover dare applicazione a quanto stabilito dai Giudici europei e eseguire nuovi conteggi.

L'emendamento presentato va in tale direzione e stabilisce due diverse procedure per il ricalcolo del prelievo supplementare.

La prima procedura si applica nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione della sanzione, disponendone il ricalcolo. A tale riguardo sono stati individuati tre differenti approcci per le 13 campagne di commercializzazione interessate dai nuovi conteggi.

Dalla campagna 1995/96 alla campagna 2002/03, la riduzione del prelievo dovuto ai produttori con eccedenze è eseguita con un taglio lineare in proporzione alle quote individuali disponibili, senza riconoscere alcuna priorità soggettiva o oggettiva.

Dalla campagna 2003/04 alla campagna 2005/06, la riduzione del prelievo è attuata utilizzando cinque criteri di priorità: i produttori per i quali è accertato che la sanzione non sia dovuta, gli allevatori localizzati in montagna, quelli delle aree svantaggiate, i produttori le cui eccedenze non superano il quantitativo della quota individuale disponibile, infine, eventuali ulteriori disponibilità sono assegnate attraverso una riduzione lineare proporzionale alla quota aziendale.

Dalla campagna 2006/07 alla campagna 2008/09, si applicano criteri di riduzione analoghi a quelli precedenti, con l'unica differenza che, in luogo della quarta priorità, ce ne sono due, di cui la prima riservata ai produttori la cui eccedenza è inferiore al 5% e la seconda agli allevatori la cui quota aziendale risulti inferiore al 50% della media nazionale.

Anche in questo caso eventua-

li ulteriori residui sono assegnati con il criterio lineare.

Una volta che Agea ha completato i nuovi conteggi, procede a inviare una notifica ai produttori interessati, informandoli del prelievo da pagare, comprensivi degli interessi dovuti a partire dal 27 giugno 2019.

Nel caso il prelievo ricalcolato dovesse risultare superiore a quanto imputato in precedenza, al produttore viene notificato l'importo che risulta meno oneroso.

Una volta ricevuta la comunicazione, il destinatario ha due possibilità: pagare subito la somma richiesta, oppure aderire, entro 60 giorni dalla notifica, alla rateizzazione di cui alla legge n. 33 del 2009, così come modificata dalla legge n. 51 del 2022 (decreto «Ucraina»), di recente autorizzata dalla commissione europea. Il differimento del pagamento può arrivare a 13, 22 o 30 anni, in base all'importo del prelievo imputato.

La seconda procedura di ricalcolo si applica a favore dei produttori che hanno promosso ricorso contro i provvedimenti di imputazione del prelievo, contestando la corretta interpretazione dei metodi di calcolo per i conteggi di fine campagna di commercializzazione. Rientrano in questa categoria anche i produttori che presentano istanza di ricorso entro la data di pubblicazione del decreto legge convertito.

In questo caso, i produttori sono tenuti a presentare l'istanza di ricalcolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. A questo punto Agea applica le stesse procedure previste in precedenza e comunica ai soggetti interessati l'esito dei nuovi conteggi.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo per comunicare ad Agea l'eventuale non accettazione del provvedimento e continuare il contenzioso. Nel caso non inviassero alcuna comunicazione, il ricalcolo si intende accettato e il produttore è tenuto a pagare l'importo notificato, oppure aderire alla rateizzazione.

